



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione amministrativa

CAPITOLATO SPECIALE

COPERTURA ASSICURATIVA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Parti : il Contraente/Assicurato e la Società

Società : L'impresa di assicurazioni che stipula la polizza in nome proprio o in qualità di Delegataria in nome per conto anche delle Imprese Coassicuratrici (art. 1911 C.C.)

Assicurazione : Il contratto di assicurazione

Contratto o Polizza : Il documento, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.

Contraente : L'Ente che stipula l'assicurazione

Assicurato : Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio : La probabilità che si verifichi il sinistro

Sinistro : il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione e l'entità dei danni che ossono derivarne

Indennizzo o risarcimento : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Franchigia : somma che viene dedotta da ciascun indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato

Scoperto : la quota percentuale dell'indennizzo che resta a carico del Contraente/Assicurato

Cose : Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

Degrado : deprezzamento dovuto all'età od allo stato di conservazione delle apparecchiature;

Archivi : insieme di informazioni di qualsiasi genere ed adibite a qualsiasi uso, memorizzate in uno o più supporti;

Memoria di massa : struttura logica del sistema hardware;

Programmi : sequenza di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o da prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;

Rete : l'insieme di collegamenti e strumentazioni hardware e software atti a far comunicare più Dispositivi fra di loro;

Sistema informatico : l'insieme di tutti i dispositivi hardware atti alla elaborazione e gestione di informazioni leggibili a macchina;

Supporti : qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, compresa la memoria di massa del sistema, usati per memorizzare informazioni elaborabili;

Virus informatici : programmi software deliberatamente progettati per interferire con le operazioni del computer, per registrare, danneggiare o eliminare i dati o per diffonderli in altri computer e in Internet, spesso allo scopo di rallentare i sistemi e causare problemi nel corso di questo processo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1 – Dichiarazioni della contraente - buona fede

1.1 Dichiarazioni inesatte della Contraente: la mancata comunicazione da parte della Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.2 Deroga alle dichiarazioni della Contraente: la Contraente è dispensata dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Si da atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza delle somme massime assicurate con la presente polizza. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C. L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art.3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premi successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 5 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente.

Art. 6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 8 - Durata del contratto

La durata del presente contratto, viene stabilita in anni 3 (tre) dalle ore 24 del 30/06/2009 alle ore 24 del 30/06/2012, e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Comunque è in facoltà del Contraente di richiedere il rinnovo del contratto per un uguale periodo, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza.

È inoltre facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga temporanea della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.

La Società in tal caso si impegna quindi a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo ovvero del risarcimento, la società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 180 (centottanta) giorni; in tal caso la società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche la contraente può recedere dal contratto secondo le medesime modalità sopra indicate, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell' imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento e regolazione del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 C.C., entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al quarantacinquesimo giorno, l'effetto dell'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza. Se la Contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società od alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il premio relativo alla suddetta polizza dovrà essere formulato in sede di offerta sulla base delle somme assicurate relative alle suddette voci:

- 1) Attrezzature da laboratorio € 5.000.000,00
- 2) Hardware e software € 2.000.000,00
- 3) Apparecchiature su veicoli adibiti a laboratorio mobile € 150.000,00
- 4) Centraline monitoraggio qualità dell'aria € 3.000.000,00
- 5) Radar € 2.000.000,00
- 6) Maggiori costi € 50.000,00

Per ciascuna voce assicurata dovrà essere formulato un premio annuo lordo al quale dovrà corrispondere un tasso pro mille da applicare sulla somma assicurata (vedi Modulo offerta).

Tale premio determinato in base alle somme assicurate, verrà anticipato in via provvisoria, nell'importo indicato in sede di offerta e verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nelle somme assicurate.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Società le eventuali variazioni intervenute nell'annualità precedente relativamente ai valori delle partite assicurate.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Le differenze passive, a credito dell'Agenzia dovranno essere liquidate dalla società entro gli stessi termini.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione dei valori, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire in sede giudiziale o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio



La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA POLIZZA ELETTRONICA

Art. 12 - Beni e garanzie assicurati.

- 12.1 - Apparecchiature, impianti, Attrezzature.

Si intende compreso nella presente polizza tutto quanto di proprietà del Contraente o in uso allo stesso, anche di proprietà di terzi, concernente le apparecchiature, gli impianti e le attrezzature il cui funzionamento sia comunque determinato da elementi o circuiti elettrici o elettronici.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, sono compresi:

- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati, il tutto se anche collegato esclusivamente e/o collegabile al servizio di macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti (anche di sollevamento pesi, traino, trasporto) industriali e/o dei depositi;
- apparecchiature di misura, di controllo, di laboratorio e di analisi, automatismi e apparecchiature e strumentazioni elettroniche ed elettriche in genere;
- apparecchi, macchine ed impianti, con componenti elettronici ed elettrici;
- elaboratori elettronici e loro componenti quali stampanti, video, tastiere, terminali, modem, plotters e simili;
- macchine da ufficio elettriche ed elettroniche quali macchine da scrivere, da calcolare, fotocopiatrici, telex, telefax, etc.....;
- impianti di allarme in genere, impianti T.V.C.C.;
- impianti ed apparecchi per la ricetrasmisione, quali impianti televisivi, impianti audiovisivi, impianti di radiodiffusione;
- impianti ed apparecchi e strumentazioni tecnico scientifiche;
- impianti ed apparecchi di misura, controllo, prova, regolazione, rilevazione;
- tubi e/o valvole elettroniche;
- impianti ed apparecchi per la proiezione, la ripresa e lo sviluppo;
- impianti e/o apparecchiature per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico, impianti e/o apparecchiature fotometriche per il rilevamento in continuo dell'inquinamento da rumore;
- apparecchiature ad impiego mobile utilizzabili, per natura e caratteristiche costruttive, in movimento dall'Assicurato.

- 12.2 - Software - Supporto dati – Virus informatici.

a) La Società risponderà dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della sopraindicata polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 14.

Per "**software**" si intendono i programmi in licenza d'uso, per i quali la Società indennizzerà i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o il riacquisto dei programmi oggetto del sinistro.

Per "**supporto dati**" si intende il materiale intercambiabile e non, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "**dati**" si intendono le informazioni logicamente strutturate: fisse, elaborabili e/o modificabili.

La garanzia infine è estesa ai danni comunque subiti dalla struttura logica della memoria di massa anche se conseguenti ad un evento non garantito.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, nonché i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti distrutti, danneggiati o sottratti.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errori e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati informazione.

b) L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto (PRA) e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;

c) Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto sotto indicato;

d) In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto dati o singolo programma in licenza d'uso la somma superiore a quella sotto indicata:

per singolo supporto di dati €. 20.000,00 con un scoperto del 10% con il minimo di €. 500,00.

Le Parti convengono inoltre di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla presente clausola, entro i limiti del massimale indicato in polizza, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "**Virus informatici**", sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.

- 12.3 - Maggiori costi.

A) In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione dell'attività

Sono assicurati i maggiori costi dovuti a:

a1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;

a2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;

a3. prestazioni di servizi da terzi;

a4. spese straordinarie per fronteggiare alle necessità improrogabili.

a5. i costi sostenuti dall'Assicurato per le operazioni di riconfigurazione del sistema resasi necessaria in seguito ad un sinistro garantito dalla presente polizza

a6. i costi sostenuti per il ripristino della rete danneggiata da un evento garantito dalla presente polizza.

B) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

b1. limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;

b2. modifiche, migliorie, revisioni, eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;

b3. deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorato o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco;

b4. danni ai supporti di dati;

b5. ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati;

C) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero sotto indicati, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 16 delle "Condizioni Particolari che regolano l'assicurazione elettronica".

D) Il periodo di indennizzo sotto indicato per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista.

E) Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia sotto indicata.

F) Il risarcimento di quanto sopra, fermo restando il massimale assicurato in polizza, sarà effettuato per ogni singolo sinistro come segue:

Indennizzo massimo giornaliero fino a €. 1.000,00 (mille/00);

Periodo di indennizzo massimo per ogni sinistro: giorni 100 (cento);

Franchigia giorni 2 (due).

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione.



La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, con le modalità, alle condizioni e nei limiti che seguono, ad indennizzare il Contraente/Assicurato dalle perdite e/o dai danni materiali, diretti e indiretti, subiti dai beni assicurati e causati da qualsiasi evento, salvo le esclusioni in seguito espresse.

Art. 14 - Esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- determinatisi in occasione di maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, quanto precede limitatamente alla sola parte direttamente interessata;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, anche se non sottoscritto dall'Assicurato, il costruttore, venditore, locatore od il manutentore degli Enti assicurati;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario.

Art. 15 - Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione previsti dalla casa costruttrice o dai fornitori e/o di organizzazioni da essi autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;

Art. 16 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale.

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 32 e 33 della presente polizza, risulterà che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle stime effettuate al momento del sinistro (art. 1907 C.C.).

Tuttavia non si terrà conto del maggior valore degli enti in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempre che questo maggior valore si mantenga entro il limite del 20% (ventiprocento) delle somme assicurate. Se invece, il limite predetto risultasse oltrepassato si applicherà quanto disposto dal comma precedente del presente articolo sulla eccedenza.

Art. 17 - Copertura automatica - Leeway Clause.

L'Assicurato si impegna a far rientrare nella presente copertura la totalità delle nuove acquisizioni avvenute nell'annualità assicurativa per quanto riguarda l'hardware ed a comunicare entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza il valore totale degli enti assicurati per l'eventuale aggiornamento del premio di polizza, tenendo conto sia dei predetti inserimenti, sia delle eventuali uscite di garanzia. L'Assicurato si impegna altresì a versare il relativo conguaglio di premio nella misura del 50% (cinquantaprocento) del tasso annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante.

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'assicurato e a non avvalersi della regola proporzionale di cui al precedente art. 22, entro il limite massimo del 30% (trentaprocento) della somma assicurata totale.

Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società mediante telex e/o telefax e/o raccomandata postale.

Art. 18 - Ispezione delle cose assicurate.

La Società avrà sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni che possono peraltro evidenziare il legittimo possesso.

Art. 19 - Spese demolizione e sgombero residuati del sinistro.

La garanzia copre le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro, comprese le spese di bonifica del terreno, con il limite del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo, con un massimo di €. 50.000,00 (cinquantamila/00).

Art. 20 - Spese di rimozione e ricollocamento.

A seguito di sinistro indennizzabile a termine delle garanzie tutte sopra esposte, sono comprese le spese sostenute dal Contraente al fine di rimuovere, ripulire, decontaminare, collocare temporaneamente in altro luogo, e successivamente ricollocare gli enti mobili tutti, illesi o parzialmente danneggiati. La garanzia, prestata sino ad un massimo di €. 50.000,00 (cinquantamila/00), deve intendersi in aggiunta alle partite assicurate e non soggetta alla regola proporzionale.

Art. 21 - Franchigia.

Per ogni sinistro, ferme restando ove previste le altre franchigie o scoperti, è prevista una franchigia fissa di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) non cumulabile con le altre.

Art. 22 - Fenomeni elettrici di origine esterna.

I danni da fenomeni elettrici di origine esterna sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dei dati.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno viene liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 15% (quindici per cento) dell'indennizzo dovuto.

Nel caso in cui al momento del sinistro, non esistano i sistemi di protezione, i danni da fenomeni elettrici di origine esterna sono liquidati con l'applicazione di uno scoperto del 25% (venticinque per cento) dell'indennizzo dovuto.

Art. 23 - Rinuncia alla rivalsa.

La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Art. 24 - Assicurazione per conto di chi spetta.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti che saranno incaricati dalla Società e dal Contraente, né potranno esercitare alcuna azione per impugnare la perizia.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non potrà essere pagato se non con l'intervento dei terzi interessati al momento del pagamento stesso.

Art. 25 - Onorari del perito.

Sono a carico della Società le spese e gli onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, in seguito a sinistro indennizzabile ed in conformità alle Norme che regolano l'assicurazione, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del danno liquidato a termini di polizza e con il minimo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro. Sono compresi anche l'onorario e le spese relative al Terzo perito, nella quota spettante al Contraente e sempre nei limiti sovraesposti;

Art. 26 - Enti in Leasing.



E' escluso dalla presente polizza quanto assicurato separatamente con contratti Leasing, limitatamente a quanto garantito con tale contratto, ma compreso totalmente per garanzie prestate con la presente polizza non esistenti nella copertura Leasing o comprese per la parte parzialmente non coperta dal contratto Leasing.

Art. 27 - Valore assicurabile.

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova equivalente per caratteristiche, prestazione, rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, installazione, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 28 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, seguendo anche le disposizioni eventualmente impartite dalla Società; le spese fatte a questo scopo dal Contraente sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla stesura definitiva del verbale di liquidazione amichevole del danno, senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
- produrre alla Società, nel più breve tempo possibile, l'elenco dettagliato delle cose danneggiate.

Art. 29 - Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 30 - Mandato dei periti.

Le Parti potranno conferire ai periti di fiducia il seguente mandato:

- a)** indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b)** verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e/o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c)** verificare la quantità, la qualità e l'esistenza delle cose assicurate, illese, avariate o distrutte;
- d)** procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni tutte delle "Condizioni Particolari che regolano l'assicurazione" e di quanto previsto in polizza.

I risultati delle operazioni di cui ai punti **c)** e **d)** saranno obbligatori per le parti, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

Art. 31 - Procedura per la valutazione del danno.

La valutazione del danno è effettuata mediante accordo diretto fra le parti, con la sottoscrizione di un atto di accertamento di danno oppure, a richiesta di una di esse la valutazione dell'indennizzo è effettuata da due periti che le parti nomineranno, una per ciascuna con atto unico; nel caso di disaccordo parziale o totale verrà nominato un terzo perito scelto dai primi due. Ciascun perito ha la facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non avesse provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine saranno demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, su richiesta anche di una sola delle parti.

Le conclusioni concordemente raggiunte dai due periti, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei periti non le sottoscrive.

Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa. La mancata sottoscrizione del perito dissenziente deve essere verbalizzata nel "processo verbale di perizia" dagli altri due periti.

Ciascuna delle parti sopporta per intero la spesa del proprio perito e per metà quella del terzo perito. La valutazione dei danni effettuata anche tramite i periti lascia impregiudicata ogni questione inerente l'indennizzabilità dei danni stessi.

Art. 32 - Determinazione dell'indennizzo.

La determinazione dell'indennizzo è eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le seguenti norme:

Danni suscettibili di riparazione:

a) stimando l'importo totale delle spese di riparazione (nulla escluso), valutate secondo i costi al momento del sinistro;

b) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare dell'indennizzo sarà uguale all'importo stimato **a)** al netto dell'importo stimato **b)**.

Danni non suscettibili di riparazione:

1. si stima la spesa per il rimpiazzo del bene danneggiato con uno nuovo o con uno che abbia equivalenti caratteristiche per qualità e rendimento comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio ed imposte.

Nel caso non fossero reperibili beni aventi equivalenti caratteristiche a quelli danneggiati, il risarcimento del danno sarà calcolato decurtando dal costo del nuovo bene di rimpiazzo avente maggiori prestazioni, un importo calcolato percentualmente in rapporto alle migliori prestazioni ottenibili.

2. si stima il valore ricavabile dai residui del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari alla differenza tra l'importo di cui al punto 1) e l'importo di cui al punto 2).

La deroga si intende applicata esclusivamente per i beni danneggiati che siano in stato di attività ed è prestata a condizione che il rimpiazzo sia eseguito entro un periodo di tempo ragionevole.

Nell'indennizzo sono compresi i costi per eventuali riparazioni provvisorie, i costi per eventuali revisioni o modifiche alle cose colpite da sinistro e comunque i costi per il trasporto, montaggio, collaudo e per ogni imposta o tassa determinatisi non recuperabile dall'Assicurato.

Dall'indennità sono detratte le franchigie o gli scoperti pattuiti in polizza.

Le somme e i massimali assicurati per le singole partite, rappresentano il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo; inoltre, qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero la polizza in una o più sezioni, la Società non sarà tenuta a pagare somma maggiore durante l'anno assicurativo della somma indicata nel prospetto di polizza come limite massimo di risarcimento globale per tutte le sezioni.

Quest'ultimo e tutte le altre somme assicurate possono essere reintegrati dall'Assicurato mediante corresponsione del premio richiesto dalla Società.

Art. 33 - Riparazioni indispensabili.

L'Assicurato ha la possibilità di effettuare le operazioni e le riparazioni di primo intervento necessarie per il proseguimento dell'attività e nei limiti della diligenza da adottare, sempreché tali interventi non pregiudichino alla Compagnia la possibilità di procedere nella valutazione del danno.

Ciò premesso e salvo quanto previsto al comma che precede, l'Assicurato non può provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di dieci giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del sinistro trascorso il quale, l'Assicurato può effettuare le riparazioni necessarie tenendone i pezzi sostituiti ed eventualmente documentando con foto lo stato dei beni colpiti dal sinistro prima della riparazione.

Art. 34 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, richiesta dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempreché non sia stata fatta opposizione.

Art. 35 - Conservazione delle cose assicurate.



Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.